



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220

del 09/11/2017

**OGGETTO:** Ulteriori modifiche al Regolamento Avvocatura approvato con deliberazione GC n. 26 del 13/02/2002 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciassette, il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 13.00, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. All'appello risultano:

n. ord.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1)	SERVADIO	Fausto	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	PONTECORVI	Marcello	ASSESSORE V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	ANDREOZZI	Sergio	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	CIAFREI	Giulia	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	CIARCIA	Marilena	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	MASI	Luca	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	POCCI	Orlando	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale				<u>7</u>	<u>/</u>

Il Signor SINDACO FAUSTO SERVADIO assume la Presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente DOTT.SSA ROSSELLA MENICHELLI, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

### LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso **PARERE**, come dal prospetto che segue:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE**, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere: favorevole.  
Prop. n. 10 del 16/10/2017  
Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Ramona Vannelli

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, ritiene che l'atto:

non comporti riflessi finanziari;

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente; pertanto, per quanto concerne la **regolarità contabile**, esprime parere:

**FAVOREVOLE**  
Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Ramona Vannelli

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione GC 26 del 13.02.2002, modificato con deliberazioni GC 42 del 28.02.2002 e GC 286 del 21.11.2008;

Visto l'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 247 recante la disciplina degli Avvocati degli enti pubblici;

Visto l'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 come modificato dalla legge di conversione 11.08.2014 n. 114, recante Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici il quale recita:

*"... 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.*

*5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

*6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.*

*8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.*

9. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica*";

Dato atto che:

- il comma 7 dell'art. 9 del citato DL n. 90/2014 ha introdotto per i compensi professionali erogabili agli avvocati dipendenti il tetto massimo di cui all'art. 23 ter del DL 6 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, equivalente *all'assegno lordo del Primo Presidente della Cassazione quale limite inderogabile*, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente;
- il comma 7 del richiamato art. 9 ha previsto un tetto massimo prescrivendo che i compensi professionali erogabili, per spese recuperate e per spese compensate, non possono superare il trattamento economico complessivo in godimento a ciascun avvocato dipendente;
- infine, il comma 6, ha stabilito un ultimo tetto prevedendo che, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, i compensi professionali sono erogabili nei limiti dello stanziamento previsto in Bilancio, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, al lordo di oneri riflessi ed I.R.A.P.;

Considerato che:

- la nuova disciplina normativa impone inoltre alle Amministrazioni di adeguare le proprie disposizioni regolamentari in coerenza con i nuovi vincoli posti dalla normativa; in particolare l'art. 9, comma 5, del citato D.L. n. 90/2014, demanda agli enti locali di disciplinare nei propri regolamenti i criteri e il riparto delle somme in base al rendimento individuale dei singoli avvocati, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità degli adempimenti processuali, nonché di definire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale;

Considerato che:

- la disciplina per l'erogazione dei compensi è rimessa ad atto organizzativo unilaterale della Giunta Comunale, di cui informare le Organizzazioni Sindacali, mentre è prevista la concertazione con le OO.SS. per la correlazione con le OO.SS. per la correlazione tra incentivi e retribuzione di risultato del personale avente qualifica dirigenziale;
- che la proposta di Regolamento è stata sottoposta alle OO.SS. in seno alla delegazione trattante del 17.10.2016;

Preso atto che:

- l'erogazione dell'incentivo debba avvenire al lordo degli oneri riflessi, ivi inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali;
- viceversa la componente I.R.A.P, come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 33/2010 grava sull'amministrazione, su un piano strettamente contabile, per cui la relativa provvista, ancorchè non a carico dei dipendenti graverà in sostanza sullo stanziamento e sulle disponibilità dei fondi ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere I.R.A.P gravante sull'amministrazione su cui saranno accantonate le risorse necessarie a fronteggiare l'onere I.R.A.P.;

Vista, da ultimo, la deliberazione GC 141 dell'11.07.2017, con cui si è provveduto all'adeguamento del Regolamento dell'Avvocatura comunale con i nuovi vincoli posti dalla normativa come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, in particolare dal comma 5 del citato articolo;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Dlgs. 30.03.2001 n. 165;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 90 del 24.06.2014 come sostituito dalla legge di conversione 11.08.2014 n. 114;

Ritenuto di dover precisare che l'Amministrazione, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dall'art. 9, comma 5, del citato D.L. n. 90/2014, considera oggetto della regolamentazione di cui agli artt. 12 e ss del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, i soli compensi professionali (onorari di avvocato) con esclusione del rimborso forfettario spese generali;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 3 – Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Risorse Umane;

#### DELIBERA

- di modificare ulteriormente il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Velletri, come approvato con deliberazione GC 26 del 13.02.2002, e modificato con deliberazioni GC 42 del 28.02.2002, GC 286 del 21.11.2008 e GC n. 141 dell'11.07.2017, sostituendo gli artt. 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, 12 septies, 12 opties del vigente Regolamento con il seguente:

##### *"Art. 12*

##### *Competenze economiche*

- 1. Ai dipendenti dell'Ente, con qualifica dirigenziale e/o categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, assegnati all'Avvocatura Comunale ed incaricati del patrocinio del Comune di Velletri in sede giudiziaria ed extragiudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali in ragione dell'esito favorevole delle liti da essi patrocinate, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla L. n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 e dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.*
- 2. Il presente regolamento recepisce le indicazioni fornite dalla L. 11.08.2014 n. 114, di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014 recante, all'art. 9, la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti pubblici";*

- di inserire in Regolamento gli artt. 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, 12 septies, 12 octies, come di seguito:

##### *"Art. 12 bis*

##### *Valutazione del rendimento individuale*

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, in ragione del particolare status dei dipendenti Avvocati e l'autonomia professionale di cui gli stessi godono ai sensi dell'art. 23 della L. n. 247/2012, ciascun avvocato iscritto allo specifico albo professionale, ai fini della corresponsione dei compensi professionali attesta in calce a ciascuna notula, sotto la propria responsabilità civile, amministrativa e deontologica: a) il puntuale rispetto dei termini processuali da quali possano*

- conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale; b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione e dagli Uffici; c) la puntuale cura dell'attività di udienza; d) il rispetto delle direttive in materia di trattazione degli affari e di partecipazione delle attività istituzionali. La notula di cui sopra dovrà essere trasmessa altresì al Nucleo di Valutazione che verificherà il corretto operato, sulla base della diligenza e puntualità dimostrata negli adempimenti processuali.*
- 2. Nell'ipotesi in cui si rilevino ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, tali da incidere sulla ripartizione di cui all'art. 12 quater del presente Regolamento, il riparto dei compensi può essere percentualmente ridotto - da parte del Nucleo di Valutazione con previsione nell'ambito del piano di controlli annuali, con cadenza quadrimestrale - proporzionalmente alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati fino al 10%.*
  - 3. Ai fini della valutazione degli eventuali elementi negativi, sarà cura dell'Avvocatura comunale trasmettere semestralmente al Sindaco e al Segretario Generale gli elementi, favorevoli e non, attestati nel semestre di riferimento.*

#### *Art. 12 ter*

##### *Compensi professionali*

- 1. Agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Comunale, sono corrisposti i compensi professionali, diritti ed onorari, nel caso in cui il contenzioso giurisdizionale si concluda con sentenza favorevole all'Ente, ivi compresi i compensi maturati in corrispondenza dei patrocini resi nei giudizi giunti a compimento nel quinquennio successivo alla cessazione del servizio.*
- 2. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intende ogni provvedimento giurisdizionale, o giustiziale, comunque denominato, a cognizione piena o sommaria, pronunciato da qualunque Autorità giudiziaria, o amministrativa, idoneo a definire la controversia, anche in via provvisoria o cautelare, ovvero che, pur non decidendo nel merito, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale.*
- 3. Oltre alle ipotesi sopra indicate, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del DL n. 90/2014, i compensi vengono riconosciuti anche nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione giudiziale, ove vi sia stata effettiva attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, connessa all'attività giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 31.12.2012, n. 247, ed a condizione che nella medesima transazione emerga un beneficio economico per l'Ente.*

#### *Art. 12 quater*

##### *Compensi professionali sentenze favorevoli*

##### *con recupero delle spese legali a carico delle controparti.*

- 1. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, i **compensi professionali liquidati, con esclusione del rimborso forfettario spese generali**, sono ripartiti agli avvocati a conclusione dell'attività esecutiva per il recupero di tali spese, fatta salva l'ipotesi in cui l'Avvocatura certifichi la non convenienza economica dell'esecuzione stessa. In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Avvocatura la somma liquidata dal Giudice a titolo di compensi professionali, ai sensi del comma 2 del presente articolo.*
- 2. Tali compensi sono ripartiti nella misura dell'80% in favore dell'Avvocato che ha curato la causa, mentre il restante 20% ed il **rimborso forfettario delle spese generali**, vengono riversati nel Bilancio del Comune (ed eventualmente destinato, almeno in parte, a finanziare i capitoli di spesa concernenti l'acquisto delle banche dati e dei testi giuridici e il rimborso delle spese forfettario conseguente allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale). Qualora l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione a un Avvocato dipendente congiuntamente a professionista esterno, compete all'Avvocato dipendente la metà dell'importo delle spese liquidate poste a carico della controparte. È cura dell'Avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare, per ogni causa, le attività che sono state espletate. In caso di mandato congiunto a due avvocati interni la percentuale dell'80% viene ripartita nella misura del 50% all'avvocato che ha provveduto allo studio della controversia e alla predisposizione*

degli atti principali e nella misura del 30% all'altro avvocato (per partecipazione udienze, accessi in cancelleria e altre attività). Sarà cura degli avvocati attestare le attività espletate da ciascuno.

#### *Art. 12 quinquies*

##### *Compensi professionali sentenze favorevoli*

1. In caso di sentenze favorevoli all'ente con disposizione del giudice delle spese compensate, i compensi professionali, **con esclusione del rimborso forfettario spese generali**, saranno liquidati sulla base delle tariffe indicate nelle tabelle e nell'art. 6 del Reg. Min. del 10 marzo 2014, con una riduzione del 50%, nei limiti e con le modalità stabilite negli articoli successivi.

#### *Art. 12 sexies*

##### *Limiti economici alla liquidazione dei compensi professionali.*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, i compensi professionali erogabili annualmente a ciascun avvocato dipendente, per spese recuperate e per spese compensate, non possono superare il suo trattamento economico complessivo in godimento.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, i compensi professionali relativi ai casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, **a liquidarsi con esclusione del rimborso forfettario spese generali**, non possono annualmente superare il corrispondente stanziamento previsto dalla legge al lordo degli oneri riflessi ed IRAP.
3. I compensi derivanti da sentenze con spese compensate e quelli derivanti da transazioni rientrano nei fondi integrativi soggetti alle riduzioni di cui al D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.
4. La maturazione dei compensi per anno di riferimento, ai soli fini del calcolo delle limitazioni previste dalle disposizioni legislative, sarà effettuato sulla base delle sentenze depositate nell'anno, anche se i compensi saranno eventualmente recuperati negli anni successivi. Sarà cura dell'Avvocatura comunale comunicare periodicamente al Settore Programmazione e Gestione Risorse Economiche ed Umane al fine della corretta evidenziazione dei fondi integrativi, anche se inseriti nella parte delle risorse escluse, il valore dei compensi professionali, **con esclusione del rimborso forfettario spese generali**, previsti dal Giudice nelle sentenze depositate.
5. In caso di sentenze depositate nell'anno e non liquidate per competenza, sarà cura dell'Avvocatura comunale indicare, ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs. 126/2014 (bilancio armonizzato), prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno, gli eventuali importi di competenza rinviati all'anno successivo, da inserire in fase di riaccertamento dei residui delle risorse decentrate. Gli importi dell'anno non evidenziati, da portare nell'anno successivo, saranno portati in economia di bilancio nella redazione del conto consuntivo.

#### *Art. 12 septies*

##### *Modalità liquidazione dei compensi professionali.*

1. Gli atti amministrativi con i quali si provvede all'impegno ed alla liquidazione di compensi professionali sono adottati dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, previa presentazione da parte degli avvocati interessati di apposita nota con l'indicazione dell'ammontare degli onorari, conforme ai criteri stabiliti con il presente regolamento.

2. Sarà cura dell'Avvocatura comunale calcolare per ogni sentenza le tariffe applicate, richiedendone la relativa liquidazione, fermo restando i limiti citati e l'**esclusione del rimborso forfettario spese generali**.

#### *Art. 12 octies*

##### *Correlazione con le retribuzioni di risultato*



1. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del CCNL dell'Area Dirigenti ed il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 14.09.2000, i compensi professionali erogati agli avvocati interni aventi qualifica dirigenziale e alta professionalità assorbono gradualmente le retribuzioni annuali di risultato dei dirigenti e

*dei dipendenti, secondo quanto previsto dalla CCDI e dal Sistema Integrato di misurazione e di valutazione della performance dei dirigenti e dei dipendenti.”*

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


#### ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30 NOV. 2017 / come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.).

IL MESSO COMUNALE  
CITTA' DI VELLETRI  
IL MESSO COMUNALE  
Mauro Bastianelli



IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Don.ssa Rossella Menichelli



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

- attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_